

Nuove 100mila. Lo stesso Caravaggio, stessi disegni e stessi colori, medesime dimensioni: ma le nuove banconote da 100mila lire contengono tuttavia nuovi accorgimenti anti-contraffazione. Saranno presentate venerdì alla Banca d'Italia. Tra le novità: inchiostro fluorescente e cangiante, scritte più pastose, un ulteriore filo di sicurezza.

Mutui Industriali. È assestato saldamente sopra l'11% il tasso medio applicato dalle banche ai mutui industriali a medio termine. E non scenderà nei prossimi mesi. Lo conferma l'Osservatorio permanente del costo del denaro Mondo Economico-Prometeia.

Moneta elettronica. Il Cis-Centro Ingresso Sviluppo di Nola - uno dei maggiori centri commerciali in

Il Salva Denaro

Italia - avrà una moneta tutta sua, una «lira elettronica» si tratta di un moderno sistema di pagamento, chiamato Cis-Card, al quale hanno dato vita il Cis e la Banca di Roma. Con la nuova carta magnetica i commercianti del centro-sud clienti della banca potranno fare acquisti al Cis, utilizzando speciali affidamenti mai inferiori ai 10 milioni.

Lira verde. Da giovedì scorso il tasso di conversione agricolo (lira verde) è pari a lire 2361,74/ecu. Il precedente valore era di lire 2339,97/ecu.

Cariplo a Firenze. Nuova sede fiorentina per la sede Cariplo che da domani trasferirà la sua attività in viale Gramsci. Nella vecchia sede di via Belfiore sarà collocata l'agenzia n. 3.

CREDITO

La banca «migliore»? È quella sotto casa

ROMA. Le banche italiane sono riuscite a sfatare un vecchio luogo comune che le considerava, fino ad oggi, alla stregua di semplici «macchine acciappasoldi», incuranti di ogni rapporto col cliente e interessate unicamente alla ricerca del profitto. Una indagine dell'Ispo, l'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione presieduto da Renato Mannheim, rende infatti giustizia alle quasi mille banche sparse su tutta la penisola: la stragrande maggioranza della clientela bancaria è oggi «abbastanza soddisfatta» della propria banca tanto da assegnarle, come voto, un 7 più. La ricerca, presentata la settimana scorsa a Pesaro in occasione del XV convegno del Cefor, il Centro di formazione emanazione delle Banche Popolari, definisce, nei dettagli, la tipologia dell'utente medio bancario: di quale banca si serve (prevalgono le casse di risparmio, lo indica il 30% del campione interpellato), in base a quali criteri di scelta (per oltre il 30% del campione è vicina a casa; per il 28% perché vi trova condizioni economiche più favorevoli), che cosa apprezza di più (la gentilezza) nel rapporto con il proprio istituto e, viceversa, cosa di meno (la ancora scarsa chiarezza delle condizioni). Nel raffronto tra i diversi giudizi espressi dal campione interpellato nelle prime settimane di novembre (2.849 utenti attentamente selezionati), quello sulla trasparenza è stato infatti il meno gettonato, anche se ha ottenuto lo stesso la sufficienza piena.

Gentilezza, efficienza e preparazione professionale sono le peculiarità che gli utenti bancari riscontrano al di là dello sportello (i giudizi sono tutti al di sopra del sette arrivando, nel caso delle Casse Rurali a sfiorare anche l'otto come voto). Al contrario, insieme alla scarsa trasparenza, la clientela bancaria ritiene che i costi dei servizi siano ancora abbastanza elevati (si salvano solo le casse rurali, mentre per il resto del sistema i voti oscillano tra il 5 e il 6). Una volta scelta e selezionata la banca, difficilmente il depositante la «tradisce»: il 71,8% degli interpellati ha dichiarato di servirsi di un solo istituto. Il 25,8% invece non si serve di nessuna banca.

Calano i protesti -5,2% nel primo semestre del '94

Calano i protesti nel 1994: l'Istat ha infatti annunciato ieri che le procedure per assegni e cambiali non pagati hanno segnato, nel primo semestre dell'anno in corso, un calo dello 0,4 per cento in numero e del 5,2 per cento in valore rispetto allo stesso semestre del 1993. In tutto si è trattato di due milioni 626 mila protesti per un controvalore di circa 7 mila miliardi di lire: in media 2,7 milioni di lire a protesto. Per quanto riguarda i soli assegni bancari, i protesti sono ammontati a 283 mila con una diminuzione del 3,1 per cento sulla prima metà del 1993 (che invece presentava un incremento del 4,3 per cento sul primo semestre 1992); in calo anche il valore nella misura del 4,9 per cento. I dati nazionali «nascondono» un classico dualismo italiano: al centro-nord, infatti, i protesti sono diminuiti - in numero - del 5 per cento mentre nel mezzogiorno sono cresciuti del 4,7 per cento. Tuttavia il controvalore è in calo in entrambe le zone: - del 6,4 per cento nel centro-nord e del 3,6 per cento nel sud.

Fisco, casa e... Parte il «gran ballo» della fine dell'anno

Il fisco incalza senza tregua: nel carnet del «gran ballo» di fine anno, le Finanze hanno segnato molti appuntamenti. Così il contribuente, dopo aver affrontato un sostanzioso novembre nel quale ha versato l'acconto Irpef, si deve preparare ad affrontare un dicembre ricco di «incontri». Dal saldo Ici, alla «sanatoria» per le liti fiscali fino alla richiesta di assistenza fiscale (730) al datore di lavoro: ecco tutte le date che il contribuente dovrà tenere a mente.

ROMA. Ecco il vademecum di tutte le scadenze dell'ultimo mese dell'anno, voce per voce.

LUNEDÌ 5
Acconto imposte redditi e Ssn. Si può effettuare tardivamente il versamento in acconto delle imposte sui redditi e del contributo per le prestazioni del Ssn (tassa salute), se non effettuato entro il termine del 30 novembre, pagando una sovrappiù del 3% anziché del 40%.

GIOVEDÌ 15
Imposte sui redditi. Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre sui redditi.

Chiusura liti fiscali pendenti. Scade il termine per la presentazione della domanda di chiusura delle liti fiscali pendenti e del pagamento della somma correlata ai sensi dell'articolo 5 decreto legge 16 novembre 1994 n. 630. Per la definizione della lite, a domanda del contribuente, deve essere eseguito il pagamento nelle seguenti misure: lire 150mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni; una somma pari al 10% del valore della lite, se la lite è di importo superiore a lire 2 milioni fino a 20 milioni. Le modalità sono: per le liti fiscali fino a lire 2 milioni: versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, su bollettino modello «Ch 8-quadro»; per le liti fiscali da 2 a 20 milioni: al Concessionario della riscossione (allo sportello o mediante conto corrente) con indicazione del codice del tributo 1452 («Chiusura li-

te fiscali pendente»). Anche a persone fisiche e società di persone mediante delega alle aziende di credito utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale 9.5.91 con indicazione del codice 43 («Chiusura lite fiscale pendente»).

Condono edilizio. Termine ultimo per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria: alla domanda vanno allegati i versamenti eseguiti sino alla data del 15 dicembre '94. La presentazione delle domande, invece, è slittata al 15.1.95.

Richiesta assistenza fiscale (730). È questa la scadenza per richiedere al proprio datore di lavoro, o all'ente pensionistico, l'aiuto per la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi. L'appuntamento riguarda infatti solamente i contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati. Con l'assistenza del datore di lavoro, o di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, si presenterà nei prossimi mesi il 730, un modulo semplificato per la dichiarazione dei redditi che evita al contribuente di fare i calcoli; il pagamento delle imposte (o l'eventuale rimborso di crediti) viene poi effettuato dal datore di lavoro direttamente in busta paga. La richiesta di assistenza può essere presentata in carta «libera», indicando nome, cognome e codice fiscale seguiti dalla frase: «comunica di volersi avvalere dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n.413». Il datore di lavoro con più di 100 dipendenti è obbligato ad offrire il proprio aiuto.

LUNEDÌ 19
Iva. Per i contribuenti titolari di conto fiscale scade il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa a novembre '94 e per il pagamento dell'imposta eventualmente a debito; restano fermi al 20 novembre il termine di liquidazione e il versamento per i non titolari di conto fiscale.


Iva scambi intracomunitari. Per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente cessioni o acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 150 milioni di lire termine ultimo per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di novembre.

MARTEDÌ 20
Ici. Termine ultimo per il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per il '94. Il versamento da eseguire è pari all'imposta dovuta per il 1994 al netto di quanto versato con la prima rata.

Coloro che hanno versato l'acconto di giugno e non hanno cambiato la propria posizione nei confronti della propria casa (cioè non è stata venduta o non è passata da abitazione posseduta ad abitazione di residenza) dovranno versare il rimanente importo dovuto per il 1994, pari al 55 per cento dell'intera imposta. Il versamento va effettuato con l'apposito bollettino postale, o direttamente al concessionario della riscossione o in alcune banche convenzionate con il concessionario stesso.

Chi ha acquistato un immobile nella seconda parte dell'anno, invece, dovrà affrontare nuovamente i calcoli, moltiplicando la rendita catastale per l'aliquota decisa dal proprio comune (che può variare da un minimo del 4 ad un massimo del 7 per mille). Sulla casa per abitazione è poi concesso uno sconto di 180 mila lire elevabile fino a 300 mila lire con delibera dei singoli comuni (solo per alcuni tipi di categorie come anziani e disoccupati). L'importo definitivo (ma anche lo sconto per la prima rata) deve comunque essere riportato ai mesi di possesso (quindi diviso per 12 e moltiplicato per i

LE PROSSIME SCADENZE FISCALI



mesi interessati, calcolando un «mese pieno» se il possesso è stato superiore ai 15 giorni).

Per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive (legge n. 489, 8 agosto 1994, articolo 1), il pagamento dell'imposta sostitutiva, se regolarmente versata entro il 5 marzo, è sostitutivo di diversi tributi tra cui l'Ici, relativamente all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni.

Irpef. Per i contribuenti non titolari di conto fiscale, termine ultimo per il versamento delle ritenute operate in ottobre relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Imposta di registro. Termine ultimo per la registrazione e il contestuale pagamento dell'imposta per i nuovi contratti anche verbali di locazione e affitto di beni immobili aventi decorrenza 1 dicembre '94; il versamento relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite con effetto dall'1 dicembre '94 e a contratti pluriennali relativi a immobili urbani per le annualità successive alla prima con inizio dall'1.12.94.

Inps. Termine ultimo di pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti (mod. Dm 10).

MARTEDÌ 27
Iva. Termine ultimo per l'effettuazione del versamento dell'acconto Iva (legge n. 405, 29.12.90, articolo 6). La somma è dovuta a titolo di acconto: del versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili; del versamento da effet-

tuare in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali; del versamento dovuto per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali. L'acconto si determina nella misura dell'88% ai sensi dell'articolo 15, legge n.243, 19.7.93. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200mila.

SABATO 31
Iva acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni. Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione in duplice esemplare relativa agli acquisti intracomunitari, con l'indicazione dell'Iva dovuta, registrati o soggetti a registrazione nel mese di novembre, nonché per il versamento dell'imposta.

Iva cessazione dell'attività entro il 31 dicembre 1994. Per i soggetti che hanno cessato l'attività, la tassa annuale sulla partita Iva non è più dovuta a partire dal 1995, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata entro il 31 dicembre 1994, ovvero, se la cessazione è avvenuta nel mese di dicembre, entro il 31 gennaio 1995.

Inail. Riduzione delle retribuzioni presunte per il pagamento dei premi Inail. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro possono autorizzare le retribuzioni presunte dell'anno successivo inviando una comunicazione motivata alla sede Inail che gestisce la posizione assicurativa.

A cura dei Servizi tributario e previdenziale della Confesercenti

RISPARMIO

Con l'asta di Natale i Bot anche in posta

ROMA. I risparmiatori potranno cominciare a sottoscrivere Bot alla posta a partire dall'asta di gennaio '95, che sarà effettuata il prossimo 23 dicembre. E l'operazione potrebbe risultare più conveniente rispetto agli sportelli bancari, in quanto l'Ente Poste ha fissato delle commissioni più basse rispetto ai livelli massimi imposti dalla legge sulla trasparenza.

212 sportelli
La partenza in via spemmativa nei soli uffici principali di ogni filiale della sottoscrizione di Bot a tre e sei mesi, è stata annunciata ufficialmente ieri dall'Ente Poste. Nella fase iniziale gli sportelli abilitati, pari a 212, sono presenti in tutti i capoluoghi di provincia e, per ciascuna provincia, nel numero da 1 a 29 (Roma) con punte di 6 a Genova, Milano e Napoli.

Commissioni convenienti
Ma veniamo alle commissioni sul collocamento, che non tengono conto delle imposte di bollo: per i trimestrali, le Poste tratteranno lo 0,15% sul valore nominale dei titoli sottoscritti e per i semestrali lo 0,30%. Il costo del deposito titoli sarà inoltre pari a 20.000 lire a semestre. Si tratta di importi tutti inferiori ai tetti fissati dalla legge sulla trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di stato che risale al luglio del '92. La normativa stabilisce infatti commissioni massime dello 0,20% sui trimestrali e dello 0,35% sui semestrali. Quanto alle spese di gestione, queste non devono superare le 40.000 lire a semestre. Naturalmente, questi sono i livelli massimi, mentre in concreto ogni singolo istituto di credito stabilisce autonomamente le tariffe da applicare alla clientela. L'Ente Poste ha stabilito poi che tutte le spese connesse alle comunicazioni ai clienti, relativamente all'acquisto, al rimborso dei titoli ed all'invio degli estratti conto del deposito titoli, salvo le imposte di bollo, sono incluse nel costo del deposito titoli.

Le sottoscrizioni
La sottoscrizione presso gli sportelli postali potrà essere richiesta dai clienti già titolari di conto corrente postale o di libretto di risparmio o quelli che provvedano ad aprirne uno in tempo utile. I titoli di conto corrente postale possono richiedere la sottoscrizione in qualsiasi ufficio postale tra quelli abilitati, quale che sia l'ufficio preso cui abbiano richiesto l'apertura del conto. I titolari di libretto a risparmio invece potranno effettuare la prenotazione solo presso l'ufficio postale detentore del conto.

Accrediti e addebiti
Tutte le operazioni di addebito e di accredito, conseguenti alle richieste di sottoscrizione, vengono effettuate su conti e libretti, avverte l'Ente Poste, nel rigoroso rispetto delle date stabilite dal ministero del tesoro, sia per il pagamento dei titoli acquistati che per il rimborso di quelli in scadenza. Operazioni che non comportano alcun costo per il cliente. Le date e le condizioni di ogni asta, riportate nei comunicati stampa del ministero del tesoro, saranno messe in evidenza presso gli sportelli addetti alla raccolta delle prenotazioni. Ogni altra informazione utile, assicura l'Ente Poste, può essere richiesta allo sportello addetto alla raccolta delle prenotazioni oppure telefonando direttamente alla filiale.

Concordato e patteggiamento, istruzioni per l'uso

MARCO TEDESCHI

ROMA. Sono in vigore da giovedì le numerose novità che il Parlamento ha introdotto nel decreto legge «Tremonti-bis» sul concordato fiscale. Ecco le principali.

Contenzioso tributario. L'accertamento con adesione dei contribuenti ai fini delle imposte sul reddito, dell'Iva, delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale ed Inrim sarà regolamentato dal ministero delle Finanze entro i prossimi 90 giorni. Tutte le liti fiscali pendenti alla data del 17 novembre 1994 davanti alle Commissioni tributarie, quelle che possono insorgere in seguito ad atti notificati entro la stessa data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato l'atto di imposizione, potranno essere definite con apposite domande pagando entro il 15 dicembre prossimo: 150.000 lire se la lite è di importo fino a 2 milioni o il 10%

della somma se il valore è superiore a due milioni fino a 20 milioni.

Conciliazione giudiziale. Vi si potrà ricorrere quando la controversia riguarda «questioni non risolvibili in base a prove certe» ed, in questo caso, le sanzioni amministrative saranno ridotte ad un terzo del minimo previsto.

Partite Iva. I soggetti titolari di partita Iva che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione possono chiudere la loro posizione estinguendo eventuali irregolarità versando una somma forfettaria di 100.000 lire entro il 30 giugno 1995.

Come si fa. Somiglieranno alle udienze di un «processo all'americana» le sedute della Commissione tributaria dove i contribuenti potranno risolvere con un patteggiamento le liti con il fisco, con un confronto diretto tra «accusa» e «difesa» che potranno cambiare la propria posizione anche nel corso del dibattimento. La «conciliazione»

come spiega la circolare attuativa del decreto Tremonti, può anche avvenire nel corso dell'udienza, a proporla possono essere sia il contribuente sia la commissione e il suo contenuto «è determinato dalle parti».

Si potranno chiudere con un patteggiamento tra amministrazione e contribuente le liti di valore superiore a 20 milioni in atto davanti alle commissioni tributarie al 17 novembre scorso (escluse dagli «sconti» automatici previsti per la soluzione di quelle di importo inferiore), quelle pendenti alla stessa data davanti a corti d'appello o a quella di cassazione (a prescindere dal valore) e tutte quelle future. Per il contribuente il vantaggio consisteva in uno sconto di due terzi delle sanzioni, mentre il fisco incassava, anche se di meno, in tempi molto più brevi rispetto a quelli dei giudizi finora attuati. In caso di accordo globale, che copra tutti gli elementi della lite, il collegio dichiara estinto il giudizio con ordi-

nanza non impugnabile.

Accordo a metà? Ma può capitare che il patteggiamento non sia possibile o, ipotesi più probabile, riesca «solo in parte». In questo caso la Commissione riacquisterà tutti i suoi poteri giudicanti e, senza rinvii, emetterà un verdetto. «Nel caso in cui la conciliazione riguardi solo una parte della controversia - spiega la circolare - il giudizio prosegue nell'udienza medesima e il collegio si pronuncia con decisione sulla parte ancora in contestazione».

Il caso più probabile che può impedire la conciliazione è che la Commissione la dichiara «non ammissibile» perché il contenzioso può essere risolto in base a «prove certe». La circolare delle Finanze precisa che le «prove certe», dirette o indirette, che impediscono la conciliazione possono risultare dalle dichiarazioni presentate o dai documenti ad esse allegati, dai questionari, dalle scritture contabili, dai verbali conseguenti ad ispezioni e verifiche eseguite anche nei

confronti di altri contribuenti, da qualsiasi altro atto o documento in possesso dell'ufficio o depositato in giudizio dal contribuente. E le questioni sull'ammissibilità del patteggiamento «sono trattate e decise definitivamente nell'ambito del giudizio di merito». Non è possibile impugnare l'ordinanza che dichiara la conciliazione non ammissibile e quindi, in questo caso, «il giudizio prosegue».

Ma la conciliazione può essere proposta anche prima che si arrivi in udienza e a farlo può essere sia dal fisco sia dal contribuente. Se la proposta sarà accolta, al presidente della Commissione non resterà che dare un giudizio formale sull'ammissibilità del patteggiamento. La sua decisione dovrà essere depositata entro dieci giorni dalla formalizzazione dell'intesa e il contribuente avrà altri dieci giorni di tempo per effettuare il versamento e chiedere la lite con il fisco pagando un terzo del minimo delle sanzioni previste.